

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE

1. LEGGE n. 736 che converte in legge il R. decreto 6 luglio 1912, n. 1067, recante provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigranti all'estero e degli stranieri residenti nel Regno.

(*Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1913, n. 155).

Il numero 736 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo Unico.

Il Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067, col quale si adottano provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno, è convertito in legge dello Stato.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA —
FINOCCHIARO-APRILE — DI SAN
GIULIANO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

2. Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067.

(*Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1912, n. 241).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Constatata la necessità di agevolare, anche in virtù di recenti negoziati, la stipulazione di convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare convenzioni internazionali relative alle assicurazioni sociali sulla base della corrispondenza di trattamento fra cittadini italiani e stranieri, dandone immediata comunicazione al Parlamento.

In tali casi il Governo del Re può autorizzare la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai e gli altri Istituti di previdenza, costituiti e riconosciuti per legge, ad inscrivere i cittadini stranieri, determinando le particolari condizioni da farsi agli stessi.

ART. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad escludere dai benefici della legislazione sulle assicurazioni sociali i cittadini di quegli Stati che facciano agli italiani una condizione meno favorevole di quella fatta ai nazionali.

Tale provvedimento è preso con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, ed è comunicato al Parlamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — DI SAN GIU-
LIANO — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

3. R. D. n. 376 col quale viene data esecuzione alla annessa convenzione fra l'Italia e la Germania circa le assicurazioni operaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il nostro decreto in data 6 luglio 1912, n. 1067 ;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col ministro per l'agricoltura, l'industria e commercio e col ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione fra l'Italia e la Germania circa le assicurazioni operaie firmata a Berlino addì 31 luglio 1912, le cui ratifiche furono scambiate a Berlino addì 25 marzo 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITI — DI SAN GIULIANO — NITTI —
LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardosigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Germanico circa le Assicurazioni operaie, del 31 luglio 1912. ⁽¹⁾

Il Governo Italiano, rappresentato dal sottoscritto Regio Incaricato d'Affari in Berlino, signor Alberto Martin-Franklin a ciò munito di pieni poteri, e il Cancelliere dell'Impero Germanico, rappresentato dal sottoscritto Sottosegretario di Stato al Dipartimento degli Affari Esteri, Consigliere intimo attuale di Legazione, signor Arthur Zimmermann, a ciò debitamente autorizzato, hanno al fine di regolare i rapporti tra il Regno d'Italia e l'Impero Germanico circa le assicurazioni operaie, convenuto le disposizioni seguenti, in applicazione dell'art. 2 *a* del trattato addizionale del 3 dicembre 1904 al trattato di commercio, dogana e navigazione tra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891.

CAPO I. — Assicurazione infortuni.

ART. 1.

Ciascuna delle parti contraenti accorda, per le prestazioni dipendenti rispettivamente dall'assicurazione germanica contro gli infortuni nell'industria e nella marina e dall'assicurazione italiana contro gli infortuni, ai cittadini e superstiti dell'altra parte lo stesso trattamento accordato ai propri cittadini e ai loro superstiti.

La precedente disposizione si applica, rispetto all'assicurazione italiana contro gl'infortuni degli operai agricoli, solo in quanto tali operai siano assoggettati all'assicurazione infortuni in base alla vigente legge del 31 gennaio 1904.

ART. 2.

Il principio dell'uguaglianza di trattamento (articolo 1) non esclude che in luogo della rendita possa essere data, col consenso dell'avente diritto, una somma equivalente a tre annualità di rendita, e, senza il suo consenso, un capitale corrispondente al valore della rendita stessa.

Per l'assicurazione germanica contro gli infortuni valgono, quanto al calcolo del capitale equivalente alla rendita le norme generali fissate dal Bundesrat per tale materia.

Per l'assicurazione italiana contro gli infortuni valgono le norme generali per la trasformazione dell'indennità in rendita.

(1) Vedi *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1913.

CAPO II. — *Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.*

ART. 3.

I contributi relativi all'assicurazione germanica per l'invalidità e superstiti debbono essere versati per gli Italiani al pari che per i Tedeschi anche quando i primi siano iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai o alla Cassa Invalidi per la Marina Mercantile.

Quando l'Italiano sia iscritto ad una delle suddette casse, gli istituti germanici assicuratori per l'invalidità e superstiti dovranno però, a richiesta di esso, attribuire alla Cassa Nazionale di Previdenza la metà dei contributi per esso versati a partire dall'atto della richiesta; e ciò a titolo di versamento alla Cassa alla quale il richiedente è iscritto. Disposizioni particolari in proposito, ed in ispecie per quanto riguarda il rilascio di speciali carte di invalidità, saranno emanate dal Cancelliere dell'Impero; questi si accorderà previamente col Governo Italiano in quanto tali disposizioni interessino la Cassa Nazionale di Previdenza.

L'assicurato Italiano o i suoi superstiti, nel caso del capoverso precedente, non hanno diritto a prestazioni dipendenti dall'assicurazione germanica per l'invalidità e i superstiti, salvo che si tratti di un evento coperto dall'assicurazione verificatosi prima della domanda. I contributi che in conformità del precedente capoverso vanno attribuiti per metà alla Cassa Nazionale di Previdenza non sono da computarsi per tali prestazioni.

ART. 4.

Le disposizioni dei due capoversi dell'articolo precedente trovano pure applicazione rispetto agli italiani che si valgono dell'assicurazione facoltativa supplementare stabilita dalla legge tedesca.

Gli istituti assicuratori germanici attribuiranno alla Cassa Nazionale di Previdenza l'intero importo delle marche supplementari.

ART. 5.

Agli effetti della conservazione del diritto alle prestazioni dipendenti dall'assicurazione germanica per l'invalidità e superstiti, l'adempimento del servizio militare obbligatorio in Italia è equiparato all'adempimento del servizio medesimo in Germania.

ART. 6.

I Tedeschi in Italia hanno diritto di essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai sotto le stesse condizioni e con gli stessi effetti degli Italiani, salvo che non sia stabilito diversamente negli articoli 7, 8, 10 e 11.

ART. 7.

I Tedeschi saranno iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza con la condizione del rimborso dei contributi (tariffa dei contributi riservati). I contributi, compresi quelli versati da terzi a favore dello iscritto, verranno restituiti, su domanda dell'interessato quando prima della maturazione del diritto a rendita l'assicurato muoia o lasci il territorio del Regno; in quest'ultimo caso saranno restituiti all'assicurato stesso.

Gli imprenditori in Italia, quando versino contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza per tutti i loro operai italiani o per determinate classi di essi, dovranno versare in modo corrispondente contributi per i loro operai tedeschi.

ART. 8.

Il passaggio dell'assicurazione operaia a quella popolare, che ha luogo in base alla legge italiana quando vengano a mancare le condizioni per l'iscrizione nel ruolo della assicurazione operaia della Cassa Nazionale di Previdenza, non porta con sè, rispetto all'assicurato tedesco, la perdita del diritto a restituzione dei contributi fintantochè l'assicurato stesso non abbia espressamente acconsentito al passaggio.

ART. 9.

Ai Tedeschi che facciano parte dell'equipaggio di un bastimento italiano è accordato il medesimo trattamento fatto agli Italiani per l'assicurazione alla Cassa Invalidi per la Marina Mercantile, salvo che non sia stabilito diversamente nelle seguenti disposizioni. L'iscrizione nella matricola italiana della gente di mare non sarà richiesta come condizione per l'assicurazione dei Tedeschi agli effetti di questo articolo.

All'assicurato tedesco che prima della maturazione del diritto derivante dall'assicurazione abbandoni il territorio italiano, senza far parte dell'equipaggio di un bastimento italiano, saranno restituiti, dietro sua domanda, i versamenti eseguiti per esso.

ART. 10.

La rendita spettante al Tedesco a carico di una delle Casse summenzionate rimane sospesa durante la dimora volontaria e abituale fuori del territorio del Regno d'Italia; in tal caso l'avente diritto sarà tacitato con un importo uguale a tre annualità della rendita ad esso spettante.

La rendita del Tedesco espulso dal territorio italiano, a cagione di condanna penale, rimane sospesa finchè dura tale espulsione.

Il Tedesco che abbia abbandonato il territorio del Regno d'Italia in dipendenza di un provvedimento di autorità italiane all'infuori dei casi previsti dal precedente capoverso non perde il diritto a percepire la rendita. La Cassa italiana potrà però tacitarlo, con il suo consenso, mediante tre annualità della rendita spettantegli.

ART. 11.

Le controversie sulle capitalizzazioni delle rendite sono decise col procedimento stabilito per far valere i diritti a rendita secondo l'assicurazione italiana invalidità e vecchiaia.

ART. 12.

Le precedenti disposizioni verranno applicate in modo corrispondente qualora l'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti venga estesa a nuove categorie di persone.

CAPO III. — *Disposizioni generali.*

ART. 13.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni non che dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti di uno dei due Paesi nel territorio dell'altro, le competenti autorità si presteranno reciproco appoggio e assistenza legale. L'assistenza legale è data, in quanto non sia diversamente disposto con gli articoli seguenti, in conformità delle disposizioni che regolano la materia civile e commerciale.

ART. 14.

Il Governo Italiano comunicherà al Governo Germanico una lista di medici, cliniche ed ospedali particolarmente adatti per le cure e perizie da eseguirsi in Italia per l'attuazione delle assicurazioni

operaie germaniche. Esso provvederà pure a che le spese per le cure e le perizie affidate ai medici designati non che pel mantenimento negli istituti indicati siano contenute in limiti ristretti.

ART. 15.

Le prescrizioni di uno dei due paesi, con le quali sono stabilite esenzioni di tasse e diritti o altre facilitazioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni e per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano ugualmente quando si tratti di attuare nel paese medesimo la corrispondente assicurazione operaia dell'altro paese.

ART. 16.

L'autorità germanica che compie l'inchiesta riguardante l'infortunio di un Italiano deve dare immediata comunicazione delle conclusioni dell'inchiesta stessa all'ufficio consolare italiano competente in ragione del luogo ove la detta autorità ha sede.

L'ufficio consolare italiano può prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi nella stessa misura che gl'interessati stessi.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano analogamente all'assicurazione germanica invalidità e superstiti.

ART. 17.

Qualora per accertare i diritti di un Italiano alla assicurazione germanica per gli infortuni nonchè alla assicurazione germanica per l'invalidità e superstiti siano necessari mezzi istruttori in Italia, gli istituti assicuratori germanici e le autorità germaniche preposte all'assicurazione possono ricorrere al tramite dell'ufficio consolare competente in ragione della loro sede. I mezzi istruttori così promossi sono gratuiti, all'infuori delle perizie mediche.

ART. 18.

L'istituto o autorità germanica che debba fare, in dipendenza dell'assicurazione germanica per gl'infortuni, l'invalidità, la vecchiaia e superstiti notificazioni le quali importino decadenza di termini, ad Italiani dimoranti fuori del territorio dell'Impero e la cui dimora sia conosciuta, dovrà valersi del tramite dell'autorità consolare italiana nella circoscrizione della quale l'istituto o autorità ha sede.

L'autorità consolare entro una settimana dal ricevimento dell'atto da notificare, dovrà inviare al mittente la ricevuta della posta rela-

tiva all'inoltro dell'atto stesso. Qualora il mittente ne faccia richiesta, l'autorità consolare dovrà promuovere accertamenti sul recapito dell'atto e comunicare al mittente stesso le informazioni fornitegli al riguardo dalla posta. Se poi la posta restituisce l'atto non recapitato all'autorità consolare, questa deve trasmetterlo, senza ritardo, al mittente con le annotazioni della posta.

Qualora l'autorità consolare non sia in grado di provvedere alla notificazione dell'atto, essa dovrà restituirlo al mittente senza ritardo e nel termine massimo di una settimana dal ricevimento di esso.

L'Istituto o autorità germanica, quando si sia valsa senza risultato del tramite dell'autorità consolare per la notificazione dell'atto, potrà provvedervi in altri modi.

Anche per le notificazioni che non importino decadenza di termini potrà ricorrersi al tramite delle autorità consolari italiane.

ART. 19.

Il Governo Italiano organizzerà per l'applicazione dell'assicurazione italiana operaia ai Tedeschi un procedimento analogo a quello degli articoli 16 a 18, quando il Governo Germanico presti il concorso dei suoi consoli.

ART. 20.

Le parti contraenti si riservano una ulteriore intesa mediante scambio di note al fine di determinare in quale maniera debbano aver luogo i pagamenti dipendenti dall'assicurazione operaia di uno dei due paesi ed aventi diritto che risiedano nell'altro paese.

ART. 21.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo la competenza territoriale e le circoscrizioni delle autorità consolari saranno stabilite d'accordo fra i due Governi.

CAPO IV. — *Disposizioni finali.*

ART. 22.

Le parti contraenti si riservano di attuare, mediante un trattato addizionale, la ulteriore parificazione dei rispettivi cittadini per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura non appena sarà introdotta in Italia un'assicurazione, la quale sia da riconoscersi equivalente a quella germanica contro gl'infortuni nell'agricoltura.

ART. 23.

Inoltre le parti contraenti si riservano di attuare, mediante un trattato addizionale, la parificazione dei rispettivi cittadini per quanto concerne l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti non appena sarà introdotta in Italia una assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, la quale sia da riconoscersi equivalente a quella germanica.

ART. 24.

La presente Convenzione sarà ratificata da Sua Maestà il Re d'Italia e da Sua Maestà l'Imperatore di Germania e le ratifiche saranno scambiate al più presto possibile. (1)

ART. 25.

La Convenzione entrerà in vigore il 1° aprile 1913. Essa potrà essere da ambo le parti denunziata in ogni tempo e rimarrà abrogata alla fine dell'anno susseguente alla denuncia.

In fede di che i rappresentanti delle due parti hanno sottoscritto la presente Convenzione munendola del loro sigillo.

Redatto in doppio originale in Berlino il 31 luglio 1912.

(L. S.) A. MARTIN-FRANKLIN

(L. S.) ZIMMERMANN.

(1) La Convenzione fu ratificata il 25 marzo 1913.

4. Trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

Trattato fra Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, che modifica il Trattato di commercio e di navigazione concluso il 26 febbraio 1871, fra le stesse alte parti contraenti.

Treaty between His Majesty the King of Italy and the United States of America amending the Treaty of Commerce and Navigation concluded February 26, 1871, between the same High Contracting Parties.

Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, desiderando ciascuno di precisare maggiormente i diritti dei rispettivi cittadini nei territori dell'altro, hanno risoluto a tale scopo di concludere un trattato che modifica l'art. III del Trattato di commercio e di navigazione del 26 febbraio 1871, fra i due paesi, ed hanno nominato come loro rispettivi plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia: il marchese Cusani Confalonieri, commendatore dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, gran cordone di quello della Corona d'Italia, ecc., Suo ambasciatore straordinario e Plenipotenziario in Washington;

Il Presidente degli Stati Uniti di America: il signor Philander C. Knox, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America:

E i predetti plenipotenziari, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno conchiuso e firmato i seguenti articoli:

Atricolo I.

È convenuto fra le Alte parti contraenti che il primo paragrafo dell'art. III del Trattato di commercio e di navigazione del 26 febbraio 1871, fra l'Italia e gli Stati Uniti, sia sostituito dalla disposizione seguente:

His Majesty the King of Italy and the United States of America, desiring to define more accurately the rights of their respective citizens in the territories of the other, have for that purpose determined to conclude a treaty amendatory of Article III of the Treaty of Commerce and Navigation of February 26, 1871, between the two countries, and have named as their respective Plenipotentiaries:

His Majesty the King of Italy: The Marquis Cusani Confalonieri, Commander of the Order of Saint Maurice and Saint Lazarus, Grand Cordon of the Order of the Crown of Italy, etc., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

The President of the United States of America: Philander C. Knox, Secretary of State of the United States of America:

And the said Plenipotentiaries having exhibited, each to the other, their full powers, found to be in good and due form, have concluded and signed the following articles:

Articlè I.

It is agreed between the High Contracting Parties that the first paragraph of Article III of the Treaty of Commerce and Navigation of February 26, 1871, between Italy and the United States shall be replaced by the following provision:

« I cittadini di ciascuna delle Alte parti contraenti riceveranno, negli Stati e Territori dell'altra, la più costante sicurezza e protezione per le persone e proprietà e per i loro diritti, inclusa quella forma di protezione accordata da ogni legge statale o nazionale, che stabilisca una responsabilità civile per danni o per morti cagionati da negligenza o colpa, e dia ai parenti od eredi della parte lesa, un diritto di azione il quale non potrà essere menomato per motivo della nazionalità dei detti parenti od eredi; e godranno a questo riguardo gli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, purchè si sottomettano alle condizioni imposte a questi ultimi ».

Articolo II.

Il presente Trattato sarà ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia, in conformità delle forme costituzionali di quel Regno, e dal Presidente degli Stati Uniti, per e col parere e consenso del Senato dei predetti Stati, ed entrerà in vigore in seguito allo scambio delle ratifiche che dovrà aver luogo in Washington al più presto fattibile.

In fede di che i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato il presente Trattato in duplicato, in lingua italiana ed inglese, e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Washington questo 25 giorno di febbraio nell'anno di Nostro Signore mille novecento tredici.

« The citizens of each of the High Contracting Parties shall receive in the States and Territories of the other the most constant security and protection for their persons and property and for their rights, including that form of protection granted by any State or national law which establishes a civil responsibility for injuries of for death caused by negligence or fault, and gives to relatives or heirs of the injured party a right of action, which right shall not be restricted on account of the nationality of said relatives or heirs; and shall enjoy in this respect the same rights and privileges as are or shall be granted to nationals, provided that they submit themselves to the conditions imposed on the latter ».

Article II.

The present Treaty shall be ratified by His Majesty the King of Italy, in accordance with the constitutional forms of that Kingdom, and by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof, and shall go into operation upon the exchange of the ratifications thereof, which shall be effected at Washington as soon as practicable.

In faith whereof the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties have signed the present Treaty in duplicate in the Italian and English languages, and have affixed thereto their respective seals.

Done at Washington this 25th day of February in the year of our Lord one thousand nine hundred and thirteen.

(L. S.) CUSANI

(L. S.) PHILANDER C. KNOX.

ATTI PARLAMENTARI

relativi al trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti

a) CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DI SAN GIULIANO)

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni.

Seduta del 22 aprile 1913.

SIGNORI !

E noto che in seguito alla morte del cittadino italiano Carmine Majorano, avvenuta nel 1903 in uno scontro ferroviario in Pensylvania, la vedova, residente nel Regno, intentò causa alla Compagnia ferroviaria responsabile per ottenere un'indennità.

La domanda fu respinta dalle Corti Statali perchè la attrice era straniera e non residente negli Stati Uniti, e la Suprema Corte Federale approvò quella decisione impugnata dall'attrice in base all'articolo III del Trattato di commercio-navigazione italo-americano del 1871.

In conseguenza di tale giudicato che veniva a dare all'articolo suddetto una interpretazione ed una portata diversa da quella da noi sostenuta conforme allo spirito del trattato, ebbero luogo fra i due Governi lunghe discussioni e trattative che condussero ad una nuova dizione di quell'articolo, concordata dal Regio Ambasciatore in Washington con quel segretario di Stato ed intesa a risolvere la questione di interpretazione nel senso da noi desiderato.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentarvi ha per iscopo l'approvazione di tale trattato, che venne firmato a Washington il 25 febbraio u. s. e fu pure già approvato dal Senato Americano.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo Unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Washington addì 25 febbraio 1913, le cui ratifiche furono scambiate a Washington addì (1) che modifica il Trattato di commercio e di navigazione concluso il 26 febbraio 1871, fra le stesse nazioni.

(1) Le ratifiche furono scambiate a Washington il 3 luglio 1913.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

per l'esame dei Trattati di commercio e delle tariffe doganali composta dei deputati: De Marinis *presidente*, Grassi-Voces *segretario*, Abignente, Fiamberti, Goglio, Chiesa Eugenio, Capece-Minutolo Alfredo, Chimirri, Strigari, Rubini e Rava *relatore* sul disegno di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri (Di San Giuliano) nella seduta del 22 aprile 1913.

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica — per la protezione dei lavoratori — il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni.

Seduta del 31 maggio 1913.

ONOREVOLI COLLEGHI!

Dalla Conferenza internazionale di Berlino del 1890 che presentò al diritto internazionale i problemi del lavoro, al 1912, in cui nelle principali Università d'Europa si insegnò *il diritto internazionale operaio*, il cammino è stato rapidissimo e i progressi

avviati pei rosei sentier della speranza.

superiori alle più liete aspettative.

Nel 1896 Alfonso Rivier, a proposito di quei voti, nei suoi « *Principes de droit des gens* » scriveva: *de voir ainsi transporter dans le domain du droit de gens certaines utopies, qui jusqu'à présent ne peuvent exercer leur ravage que dans quelques législations nationales.*

Ma nella vita sociale il diritto cambia quando le idee cambiano. Oggi l'evoluzione delle norme giuridiche, dopo aver trasformati molti istituti di diritto nazionale, ha influito anche sul diritto internazionale.

L'industria moderna, col regime capitalistico, colla macchina a vapore e col motore elettrico, ha trasformato la vita operaia: alla piccola industria ha sostituito la grande industria; al lavoro a domicilio, la divisione del lavoro nello stabilimento, all'operaio isolato, la folla numerosa dei lavoratori.

La legislazione del lavoro cominciò con le casse di risparmio, le biblioteche pubbliche, gli asili, le società di mutuo soccorso e la protezione dei fanciulli operai (atto 1802, che fissava a 12 ore il loro lavoro

in Inghilterra), ma il secolo XX notano dotti scrittori inglesi (1), la trova a signoreggiare su ben più vasto territorio.

Le nazioni civili, iniziarono la nuova legislazione del lavoro: la teoria della libertà di contratto, strenuamente difesa, dovette ceder a mano a mano terreno, poichè non si vedevano i buoni sperati risultati della lotta delle forze antagoniste.

Ma poichè i progressi e le norme variavano da nazione a nazione, e gli operai facilmente passavano da uno Stato all'altro, e invocavano o leggi protettrici della loro patria o quelle del luogo dove esercitavano il loro lavoro, così fu compresa la necessità di regolar tra gli Stati le relazioni reciproche in rapporto dei loro operai nazionali.

Da qui un doppio problema per ogni Stato:

- a) La tutela degli operai stranieri nel suo territorio;
- b) La tutela degli operai suoi nel territorio straniero.

Le diverse leggi protettrici del lavoro: risparmio, assistenza, assicurazione di malattia, di vecchiaia, di infortuni, di associazione, diventarono oggetto di esame nelle relazioni internazionali e si conclusero speciali convenzioni o — parola nuova a cosa nuova — i primi *trattati di lavoro*.

Il loro carattere è che sono di più modesto contenuto, di più facile approvazione, di più sollecita efficacia che non i trattati generali; e che formano il materiale per i futuri trattati generali. Un tempo nella conclusione faticosa di codesti trattati generali, *l'uomo, il lavoratore* andava dimenticato quasi che dentro il prodotto fosse scomparsa la personalità umana; oggi il lavoratore ha il suo posto, la sua difesa, il suo diritto, e viene riconosciuto anche nelle relazioni internazionali

*
* *

Il primo *trattato di lavoro*, bilaterale, fu quello stipulato nel 15 aprile 1904 tra la Francia e l'Italia. È un trattato di principi che si esplica e si attua con una serie di accordi posteriori (2). Ben 200,000 operai italiani lavorano in Francia, solo 2000 francesi in Italia.

Un sapiente equilibrio fra le condizioni del lavoro all'estero e la concorrenza, che modificando le leggi nostre sul lavoro delle donne e dei fanciulli avrebbe prodotto in Francia, doveva stabilirsi; ma sulla ferma base di condizioni umane di lavoro.

Nel trattato di commercio dell'Italia con la Svizzera del tredici luglio 1904 fu inserito un articolo per provvedere a convenzione per

(1) HUTCHING e HARRISON, *History of factory legislation*, 1903, London.

(2) Vedi MERIS, *Les traités ouvriers*; Paris. — Vedi MAHAIM, *Droit international ouvrier*, Paris, 1913.

reciproca difesa degli operai; nel trattato dell'Italia con la Germania del 3 dicembre 1904 si ripete lo stesso patto; e così il trattato del 25 gennaio 1906 con l'Austria.

L'esempio fu imitato da Stati esteri; e cito il trattato fra la Svezia e la Germania dell'8 maggio 1906.

Le Conferenze di Berna del 1905 e 1906, trattarono alcuni problemi di questa nuova legislazione a base di convenzioni internazionali pei lavoratori, e sottoposero all'esame degli Stati due riforme che la *Nuova associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori* (abolizione fosforo, zinco e lavoro notturno donne) proponeva.

L'Italia con due separate leggi del 1909 e 1910 accettò tali principi, tanto più che già aveva, con provvido pensiero, proibito il lavoro notturno delle donne. E il principio è oggi accolto in Germania, Francia, Inghilterra, Italia, Austria-Ungheria, Belgio, Portogallo, Svezia, Svizzera ed altre nazioni minori.

Ci è grato ricordare qui i vari trattati successivamente conclusi dall'Italia e approvati dal Parlamento.

Sono i seguenti:

Convenzione di Berna per il lavoro notturno delle donne. (Legge 29 luglio 1909 n. 583).

Convenzione di Berna per il fosforo bianco. (Legge 23 giugno 1910, n. 366).

Convenzione italo-ungherese per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro. (Legge 6 luglio 1911, n. 713).

Accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai. (Legge 3 marzo 1912, n. 214).

Inoltre ora bisogna aggiungere la importante: *Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Germanico circa le assicurazioni operaie.* (Ratificata 25 marzo 1913: indicata nel Bollettino dell'Ufficio del lavoro, 1913, 1° aprile, e approvata con Regio decreto 28 marzo 1913, n. 376, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1913).

Va pure qui ricordata la Convenzione col Lussemburgo per l'*assistenza e il rimpatrio degli indigenti* (legge del 1910).

*
* *

Fino dal 1903 l'Italia riconobbe che il trattato di commercio e navigazione del 1871 con gli Stati Uniti non proteggeva secondo le più umane aspirazioni e i più recenti progressi, gli operai nostri che lavorano nella grande Confederazione nord americana.

Lunghe e opportune trattative si svolsero fra i due Stati; e il 25 febbraio 1913, fu firmato l'accordo a Washington, che fu già approvato dal Senato americano.

Diede origine e ragione alle riforme il caso della vedova Majorano che fu oggetto di interpellanza alla Camera e che mostrò una deficienza nei patti internazionali. Di qui il nuovo accordo.

I cittadini di ciascuna delle Alte parti contraenti riceveranno (in virtù di tale accordo nuovo) la più costante sicurezza e protezione per le loro persone e proprietà, compreso il diritto di far valere le azioni civili per danni o morte cagionati da negligenza e da colpa e di trasferire agli eredi della parte lesa tale diritto, senza che si possa opporre la nazionalità.

Leggendo il nuovo accordo si resta soddisfatti per il riconoscimento accordato ai nazionali nello Stato estero. Può venire il dubbio se il non risiedere gli eredi nello stato estero tolga il diritto di muovere l'azione; poichè la condizione di *sottomettersi alle condizioni imposte ai nazionali*, non sono di significato chiarissimo.

Interrogato l'onorevole ministro degli affari esteri ci ha comunicato questa *memoria* del Commissariato dell'emigrazione che è opportuno far conoscere.

Pro-memoria circa il trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti stipulato in Washington il 25 febbraio 1913 in forza del quale è stato modificato l'articolo 3 del precedente trattato di commercio e di navigazione del 26 febbraio 1871.

L'onorevole Giunta parlamentare chiede se col nuovo articolo recentemente stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti si è previsto e provvisto al caso che la vedova del colpito d'infortunio risieda in Italia; e desidera perciò conoscere se il diritto ad indennità sia subordinato all'obbligo di risiedere negli Stati Uniti d'America, come pel caso Majorano.

Per giudicare della portata pratica del nuovo trattato, gioverà premettere alcune notizie di fatto.

E prima di tutto occorre chiarire che anche prima della stipulazione di detto articolo e malgrado la sentenza Majorano, nella grande generalità dei casi, le vedove e gli altri parenti residenti in Italia di cittadini nostri periti in seguito ad infortuni negli Stati Uniti, hanno sempre conseguito indennità, sebbene non risiedessero negli Stati Uniti.

La massima parte del lavoro compiuto dagli uffici legali che il Commissariato dell'emigrazione ha istituiti presso gli Uffici consolari del Nord America e che nel 1912 realizzarono a favore dei nostri emigranti ben 2,840,000 lire, è costituita da indennità realizzate in seguito ad infortuni anche a favore dei parenti delle vittime i quali risiedono nel Regno.

Soltanto nei tre Stati di Pennsylvania, Wisconsin e Washington le Corti statali negarono il diritto degli stranieri non residenti a ricevere indennizzi, in seguito ad infortuni di loro congiunti avvenuti nei territori di quegli Stati.

Ma in seguito al movimento della pubblica opinione ed all'azione del Governo federale anche nel Wisconsin il 2 giugno 1911 e in Pennsylvania il 9 dello stesso mese furono promulgate leggi che riconoscevano espressamente il diritto ad indennità ai parenti stranieri non residenti di persone colpite da infortunio in quegli Stati.

Recentemente anche nello Stato di Washington la condizione dei nostri emigranti è venuta grandemente a migliorarsi in virtù di una nuova legge statale che stabilisce il principio dell'assicurazione obbligatoria per un certo numero di industrie considerate come pericolose. Sono esclusi però gli infortuni ferroviari.

Incaricata dell'esecuzione della legge è una Commissione statale *Industrial insurance Commission* la quale riconosce il diritto a pensione anche alle vedove e agli orfani residenti in Italia.

Vi sono, è vero, numerosi Stati dell'Unione Americana ove non esistono tuttora leggi speciali sugli infortuni ed ove la questione non è stata fin qui sollevata.

Ma praticamente la vedova e gli altri aventi diritto, residenti in Italia ricevono nei vari Stati dell'Unione Americana in caso di infortunio di un loro congiunto lo stesso trattamento, come se risiedessero nel territorio dell'Unione.

Quindi in relazione al secondo quesito dell'onorevole Giunta parlamentare, devesi rilevare anzitutto che *di fatto* il diritto ad indennità non è subordinato attualmente all'obbligo di risiedere negli Stati Uniti di America, come accadeva un tempo in taluni Stati dell'Unione in seguito al caso Majorano.

Ma ciò che attualmente non è, potrebbe essere stabilito in seguito a nuove leggi che venissero adottate in taluni degli Stati americani.

Difatti nel gennaio scorso era stata presentata al potere legislativo dello Stato del Minnesota un progetto di legge per gli infortuni sul lavoro nel quale si stabiliva che i parenti del sinistrato non residenti agli Stati Uniti non percepissero che il 75 % dell'indennità che spetterebbe ai parenti americani.

Il Commissariato dell'emigrazione spiegò per mezzo dell'Ufficio legale in Chicago una vigorosa azione per impedire che tale progetto di legge venisse adottato; e difatti esso rimase in sospenso.

*
* *

Sorge ora il quesito: Leggi simili a tale progetto che stabiliscano differenze di trattamento in caso d'infortunio tra americani e italiani non residenti agli Stati Uniti sono tuttora possibili malgrado il nuovo testo dell'articolo 3 del trattato di commercio e di navigazione?

Per rispondere a tale domanda sarà bene ricordare i termini della sentenza pronunciata il 5 aprile 1909 dalla Suprema Corte Federale di Washington nel caso Majorano.

La sentenza ricorda anzitutto che il Raffaele Majorano fu vittima di un accidente ferroviario causato indubbiamente dalla negligenza della *Baltimore and Ohio Railroad Co.*

Quindi era pacifico il diritto ad un indennizzo.

Dopo aver rammentato che la vedova Majorano era cittadina italiana e residente in Italia, constata che le leggi della Pennsylvania del 1851 e del 1855, allora vigenti in materia, nel loro testo letterale contemplano tutti gli aventi diritto degli infortunati, senza distinzione alcuna a loro riguardo.

Aggiunge però che la Corte della Pennsylvania aveva deciso nel caso Deni e nel caso presente che quelle leggi non davano ai parenti stranieri non residenti i diritti in esse sanciti per i casi di infortunio.

La Suprema Corte dichiara che anche in questo caso, come sempre, essa deve accettare l'interpretazione già data dalla Suprema Corte di uno Stato alle leggi dello Stato medesimo.

Osserva tuttavia che l'attrice vedova Majorano basa il suo ricorso non soltanto sul testo delle leggi della Pennsylvania, ma anche sul trattato di navigazione e di commercio italo-americano.

Passa quindi ad esaminare la portata di detto trattato e constata prima di tutto che nel procedimento anteriore era stato pienamente osservato l'articolo 23 del trattato che stabilisce che i cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per mantenere e difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni e tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali.

Poi la sentenza continua *letteralmente* così:

« Gli articoli 2 e 3 del trattato riguardano i diritti dei cittadini di una delle parti che risiedono nel territorio dell'altra. Nell'articolo 2 non sembra che ci sia nulla che riguardi il caso presente. Ma speciale importanza è data all'articolo 3 che stipula per i cittadini di ciascuna parte del territorio dell'altra uguaglianza di diritti e di privilegi con i nazionali riguardo alla protezione e sicurezza della persona e della proprietà. Non può essere in contestazione che protezione e sicurezza per la persona e la proprietà dell'attrice (vedova Majorano) stessa le siano state rifiutate nel territorio degli Stati Uniti, poichè nè essa nè la sua proprietà si sono mai trovate dentro quel territorio. Quindi essa stessa è interamente fuori di detto articolo. Ma l'argomentazione è questa: che se il diritto ad una azione per la morte di suo marito viene negato ad essa, il marito stesso non ha goduto la uguaglianza di protezione e di sicurezza per la sua persona che gli assicura questo articolo del Trattato. Viene affermato che se si rifiuta ai suoi parenti superstiti una indennità per la sua morte, si viene a rimuovere un

motivo per la sua sicurezza, si aumentano per lui le probabilità di morte per colpa o negligenza e che per conseguenza la protezione e la sicurezza della sua persona sono materialmente diminuite.

« Se ne conclude che la piena osservanza del trattato richiede che sussista per la protezione e la sicurezza di lui il diritto a tale azione per parte dei suoi parenti sopravvivenuti.

« L'argomentazione non è senza forza. Senza dubbio la ragione che ha indotto i legislatori a dare ai parenti superstiti una azione in seguito alla morte è stata la speranza che la cura per la vita fosse stimolata.

« Fu dato speciale peso a questo argomento nel caso Mulhall contro Fallon, nell'esaminare una legge che faceva dipendere l'ammontare della indennità dal grado della colpevolezza delle persone negligenti.

« Un'altra ragione ugualmente potente per tale legislazione, fu il desiderio di assicurare un compenso a coloro che si poteva supporre venissero a soffrire direttamente e materialmente per tali morti. Questo sembra essere stato il pensiero predominante in Pennsylvania, secondo i tribunali di quello Stato.

« Senza indugiarsi di più sopra i propositi e gli effetti di tale legislazione e ammettendo che entrambi siano stati ritenuti ad accrescere fino a un certo punto la protezione e la sicurezza delle persone che possono essere esposte a pericoli, noi siamo d'avviso che la protezione e la sicurezza in tal guisa concesse sono così indirette e remote, che non si può ammettere realmente che esse siano state contemplate dalle parti contraenti.

« Se un cittadino italiano residente in questo paese riceve esso stesso tutta la diretta protezione e sicurezza concesse dalla legge ai nostri connazionali, compreso il diritto per lui e per i suoi personali rappresentanti ad ogni azione per salvaguardare la propria protezione e la propria sicurezza, il trattato è completamente adempiuto senza andare più oltre e senza dare ai suoi parenti stranieri non residenti il diritto ad un'azione per danni per la sua morte, sebbene tale azione sia concessa ai parenti americani residenti, e sebbene l'esistenza di tale azione possa indirettamente contribuire alla sua sicurezza.

« Perciò il giudizio impugnato è confermato ».

Adunque l'argomentazione della Suprema Corte fu che l'articolo 3 del trattato italo-americano allora vigente, stabilendo parità di trattamento tra italiani e americani, garentiva la protezione diretta e la sicurezza per le persone e per le proprietà di essi stessi, ma non comprendeva anche la protezione remota e indiretta di eventuali diritti che potessero essere reclamati dagli eredi, in modo che anche da essi si potesse invocare, sebbene stranieri e non residenti agli Stati Uniti, parità di trattamento con gli americani.

Per intendere bene tale concetto bisogna tener presente che il diritto a ricorrere per danni da parte di parenti di persone morte accidentalmente, come nel caso Majorano, non trova fondamento nella legge comune del diritto anglo-sassone (*common law*) quale è intesa ed applicata da secoli in Inghilterra e in America.

Fu soltanto in progresso di tempo e col crearsi di nuovi rapporti che nel 1846 si concretò il *Campbell's Act*, secondo il quale a certi determinati parenti del defunto fu riconosciuto il diritto di ricorrere.

Tali nuovi criteri vennero di fatto adottati da tutti gli Stati che si regolavano con la *common law*. Ma con questo, secondo la teoria corrente in America, fu inteso di creare un diritto nuovo e non di mantener vivi a favore dei sopravvivenenti o di trasferir loro diritti che il defunto avrebbe potuto far valere per fatto proprio.

Quindi, secondo questa teoria, il diritto del sinistrato ad una indennità muore con lui e non fa parte del patrimonio che egli trasmette ai suoi eredi; ma questi possono avere dei diritti propri ad una indennità in quanto leggi particolari li concedano loro espressamente.

È in questo senso che la Suprema Corte Federale poté fare la distinzione tra diretta protezione concessa ad uno straniero ed alle sue proprietà e la protezione indiretta reclamata dai suoi eredi non residenti.

*
* *

Tale essendo il concetto informatore della sentenza Majorano, è chiaro che il nuovo trattato ha reso impossibile per l'avvenire il ripetersi di motivazioni simili, poichè nel nuovo testo dell'articolo 3 si stabilisce il principio opposto a quello affermato nella sentenza suddetta, essendosi stipulato che gli italiani debbono ricevere negli Stati Uniti non soltanto sicurezza e protezione per le loro persone e proprietà e diritti, ma anche « quella forma di protezione accordata da ogni legge statale o nazionale che stabilisca una responsabilità per danni o per morti cagionati da negligenza e colpa e dia ai parenti od eredi della parte lesa un diritto di azione il quale non potrà essere menomato per motivo della nazionalità dei detti parenti od eredi ».

Dunque non sarà più possibile in avvenire distinguere negli Stati Uniti tra protezione diretta e protezione indiretta a favore di italiani in materia di infortuni, perchè il nuovo trattato garantisce anche questa seconda forma di protezione che nella sentenza Majorano viene negata.

Ma tale sentenza considera anche un altro elemento; quello della non residenza negli Stati Uniti, intorno alla quale nessuna nuova stipulazione è stata fatta nel recente trattato.

A proposito di questo elemento della non residenza di stranieri, come causa di differenziazione tra essi e gli americani, gioverà ricordare che esso fu anche più nettamente posto in evidenza dalla sentenza nel caso Deni pronunciata dalla stessa Suprema Corte della Pennsylvania fino dal 1897. In quella sentenza richiamata anche nella decisione del caso Majorano si affermava a tale riguardo quanto segue:

«È possibile che le parole precise della legge statale possono ammettere una interpretazione che includerebbe stranieri non residenti... «ma tale interpretazione è così opposta allo spirito e politica della legge statale che non possiamo adottarla... noi abbiamo parecchie leggi statali che espressamente conferiscono diritti a stranieri ma nessuna che li accordi loro implicitamente o per conseguenza. Quando la legislazione intende di concedere a stranieri, non residenti, i diritti che i nostri propri cittadini hanno per virtù della legge 22 aprile 1885, lo deve dire espressamente».

Ora, il nuovo trattato, che è obbligatorio per tutti gli Stati americani, stabilisce appunto espressamente che i benefici accordati dalle leggi statali in materia di responsabilità civile per danni o infortuni debbono essere estesi anche agli stranieri; ma non dice espressamente che debbano essere estesi anche agli stranieri *non residenti*.

Potranno le future leggi statali in materia, prevalendosi di tale silenzio, stabilire che gli stranieri non residenti debbano essere esclusi da taluni benefici accordati ai nazionali?

Sembra al Commissariato dell'emigrazione che tale esclusione potrebbe farsi legalmente, soltanto quando in pari tempo quelle leggi statali la estenderanno anche ai cittadini di altri Stati dell'Unione non residenti in quel determinato Stato.

Infatti il nuovo trattato sancisce espressamente che i diritti derivanti da leggi in materia di infortuni e di responsabilità civile non potranno esser menomati per motivo della nazionalità dei parenti od eredi, e perciò non si potranno più far distinzioni tra stranieri e nazionali in questa materia. Si può tuttavia anche in avvenire distinguere tra residenti e non residenti, ma tra questi dovrebbero esser compresi anche i cittadini americani, perchè altrimenti si violerebbe l'ultima parte dello stesso articolo 3 che stabilisce parità di trattamento tra cittadini e stranieri.

In conseguenza di quanto precede e per citare un esempio, il su ricordato progetto di legge del Minnesota che stabilisce una differenza di trattamento verso gli stranieri non residenti è incostituzionale in virtù del nuovo trattato. Ma potrebbe essere inattaccabile da parte nostra, se tale differenza di trattamento fosse estesa anche agli americani che non abbiano diritto di cittadinanza nel Minnesota e che non vi risiedano.

Ora l'averlo ottenuto, come sembra a questo Commissariato, che si sia fatto col nuovo trattato, che non si possano escludere negli Stati Uniti il godimento dei benefici concessi dalle leggi sugli infortuni e sulla responsabilità civile gli italiani non residenti colà, se non se ne escludono in pari tempo anche gli americani non residenti, sembra che sia un vantaggio importante, da giustificare abbastanza la stipulazione del nuovo trattato.

L'onorevole Giunta parlamentare domanda altresì come vanno intese le ultime parole dell'articolo 1 del nuovo trattato:

«e godranno a questo riguardo gli stessi diritti e privilegi che «sono o saranno accordati ai nazionali, purchè si sottomettano alle «condizioni imposte a questi ultimi».

A tale domanda risponde esaurientemente il Regio ambasciatore in Washington nel suo telegramma del 12 corrente, n. 100, e cioè che tali parole esistevano già nel trattato del 1871 «e vanno intese nel senso che gli stranieri possono godere dei benefici del trattato soltanto alle condizioni e nel modo in cui sono concessi ai nazionali».

Roma, 17 maggio 1913.

Il Commissario generale:

GALLINA.

*
* *

A conferma delle considerazioni sopra riferite, ecco un'altra nota trasmessa dall'onorevole ministro degli affari esteri e scritta dal Regio Commissario dell'Emigrazione.

«Dopo la redazione di questo promemoria Vostra Eccellenza ha comunicato a questo Commissariato con suo telegramma odierno copia del telegramma numero 103 del Regio ambasciatore in Washington nel quale egli informa che il segretario di Stato per scartare dal testo proposto dal Regio Governo la frase «protezione diretta od indiretta di qualsiasi natura, forma o grado» faceva la seguente testuale dichiarazione:

«E inteso che Ella ha in vista nel proporre questa frase di garantire una definitiva interpretazione del trattato in casi simili a quello Majorano, qualora ne sorgessero d'ora in poi; ma queste parole non sono necessarie per raggiungere tale intento, perchè la situazione presentata in casi di simile natura sarebbe pienamente salvaguardata dalle altre aggiunte contenute nell'emendamento da lei proposto».

«Questo Commissariato si compiace di constatare che il dipartimento di Stato americano viene a confermare autorevolmente con tali parole quanto è affermato nelle pagine di questa relazione e cioè che

dopo la stipulazione del nuovo trattato non è più possibile distinguere negli Stati Uniti tra protezione diretta e protezione indiretta a favore di italiani in materia di infortuni o di responsabilità per danni, perchè il nuovo articolo 3 assicura ai nostri concittadini anche la protezione indiretta nella materia suddetta ».

Per facilitare la conclusione di tali accordi internazionali in favore dei lavoratori e darne facoltà al potere esecutivo, specie in riguardo alla nostra emigrazione, fu presentato alla Camera il giorno 17 maggio 1912 un disegno di legge n. 1149 che consentiva i poteri necessari, ma non ebbe approvazione e fu sostituito da un decreto reale registrato con riserva e presentato alla Camera per essere convertito in legge nella seduta del 4 dicembre 1912 (n. 1248). Il progetto non fu tuttavia ancora approvato anzi non ebbe relazione.

La Commissione permanente dei trattati raccomanda al Ministero la ripresa sollecita in esame dell'importante problema che pei lavoratori italiani ha specialissimo interesse.

Onorevoli colleghi! Abbiamo dimostrato l'importanza del nuovo diritto che la civiltà nuova crea e svolge per la protezione internazionale del lavoro e per tutela delle « genti umane affaticate ».

Il nuovo trattato con gli Stati Uniti, è un altro passo su questa via che il secolo XX dovrà rendere più solenne e gloriosa; e noi, con animo lieto vi esortiamo a dare la vostra approvazione.

RAVA, *relatore.*

Segue il disegno di legge identico a quello presentato dal Ministro.

Tornata del 4 giugno 1913.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica - per la protezione dei lavoratori - il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica — per la protezione dei lavoratori — il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni » .

Se ne dia lettura.

SCALINI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 1355-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura.

« Piena ed intera esecuzione è data al trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Wishington addì 25 febbraio 1913, le cui ratifiche furono scambiate a Wishington addì che modifica il Trattato di commercio e di navigazione concluso il 26 febbraio 1871, fra le stesse nazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti	243
Maggioranza	122
Voti favorevoli	226
Voti contrari	17

(La Camera approva).

b) SENATO DEL REGNO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DI SAN GIULIANO)

nella tornata del 6 giugno 1913

Approvato dalla Camera dei Deputati il 4 dello stesso mese

Approvazione del trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica, per la protezione dei lavoratori, il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse Nazioni.

SIGNORI SENATORI. — In seguito alla morte del cittadino Carmine Majorano, avvenuta nel 1903 in Pennsylvania in uno scontro ferroviario, ed alle sentenze delle Corti supreme statale e federale con le quali non fu riconosciuto alla vedova del defunto il diritto di ricorrere per danni, perchè residente in Italia, i due Governi trovarono necessario di modificare, mediante nuovi accordi, il testo dell'art. 3° del trattato di commercio e navigazione italo-americano del 1871 nel senso che non fosse possibile alle Corti locali interpretarlo in modo restrittivo a pregiudizio dei nostri connazionali colpiti da infortunio, come era avvenuto nel caso Majorano.

A questo si è provveduto con la convenzione qui unita, firmata a Washington il 25 febbraio del corrente anno, mediante la quale il predetto art. 3° è modificato nel senso da stabilire fra cittadini locali ed i nostri connazionali e loro aventi diritto, ora ed in avvenire, una perfetta eguaglianza in quanto riguarda la protezione che viene loro concessa da ogni legge statale e nazionale la quale stabilisca una responsabilità civile per danni o per morti causate da negligenza o colpa.

Essendo la convenzione già stata approvata da tempo dal Senato a Washington e in data del 4 corrente dalla Camera dei deputati, prego cotesto alto Consesso di voler fare altrettanto da parte sua onde la stessa possa venire messa in vigore nel Regno.

Segue il Disegno di legge identico a quello presentato dal Ministro alla Camera dei Deputati.

Relazione della Commissione per i trattati internazionali

sul disegno di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri nella tornata del 6 giugno 1913.

Approvazione del trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica, per la protezione dei lavoratori, il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse Nazioni.

SIGNORI SENATORI. — Colla convenzione 25 febbraio 1913 stipulata in Washington fra l'Ambasciatore d'Italia e il segretario di Stato per gli affari esteri degli Stati Uniti fu concordato un nuovo testo del Part. 3 del trattato di commercio e navigazione 26 febbraio 1871, vigente fra i due paesi.

Il nuovo testo, approvato già dalla Camera dei deputati, differisce dal precedente per una aggiunta importante. Mentre prima si diceva soltanto che « i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti riceveranno negli Stati e territori dell'altro la più costante sicurezza per le loro persone e proprietà », il nuovo testo dice di più: « e per i loro diritti, inclusa quella forma di protezione accordata da ogni legge statale o nazionale, che stabilisca una reciprocità civile per danni o per morti cagionati da negligenza o colpa e dia ai parenti od eredi della parte lesa un diritto di azione; il quale non potrà essere menomato per motivo della nazionalità dei detti parenti od eredi ».

Questa aggiunta al citato art. 3 della convenzione fu motivata dal fatto avvenuto qualche anno addietro di un italiano che rimase vittima di un accidente ferroviario sopra una linea della Pennsylvania, gli eredi del quale non poterono ottenere nessun indennizzo dalla Compagnia esercente per la ragione addotta che detta famiglia risiedeva all'estero.

Tanto la Corte di Pennsylvania come poi anche la Corte Suprema federale (quest'ultima con sentenza del 5 aprile 1909), ritennero che il trattato fra le due nazioni, nello stabilire la parità di trattamento fra italiani ed americani, garantiva la protezione diretta e la sicurezza delle persone e delle loro proprietà, ma non la protezione remota e indiretta di eventuali diritti che potessero essere reclamati da eredi, in modo che anche da essi potesse invocarsi parità di trattamento cogli americani, sebbene stranieri e non residenti negli Stati Uniti.

Secondo quelle sentenze, il diritto ad indennità per chi rimase vittima di un infortunio muore con lui e non fa parte del patrimonio che egli trasmette ai suoi eredi. Le singole legislazioni statali possono

concedere un simile diritto adottando nuove disposizioni di favore pei lavoratori e per le loro famiglie, e ciò in aggiunta e all'infuori del *Common Law*, e graduando siffatti vantaggi come meglio stimano.

A dire vero non pare che tale assunto sia esatto, neppure sulla base del *Common Law*, poichè anche secondo il diritto inglese, prima che vi fosse adottato il principio del rischio professionale, ognuno rispondeva dei danni cagionati ad altrui per sua colpa o negligenza. Non rispondeva il padrone dell'officina per danni derivanti per forza maggiore o da caso fortuito, e neppure per quelli che fossero inferti ad operai da altri operai; molto meno quando il sinistro avvenisse per colpa o negligenza dell'operaio stesso che rimase ferito o morto; ma ne rispondeva nei casi in cui il sinistro era stato causato da negligenza del padrone stesso nel dare i suoi ordini, ovvero da negligenza o imperizia dei suoi preposti a dirigere l'officina.

E quindi sul filo di questo ragionamento, anche in America un indennizzo che fosse dovuto per infortunio avvenuto per colpa del padrone avrebbe dovuto considerarsi come acquisito al patrimonio della persona offesa e trasmissibile ai di lui eredi, comunque stranieri e residenti all'estero.

Ora poi dappertutto dove fu adottato il principio del rischio professionale, e anche meglio in quei paesi nei quali è attuata l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, si è rinunciato alla base fondamentale del diritto civile in fatto di danni-interessi per sostituirvi una assicurazione dei feriti del lavoro sul terreno del diritto pubblico.

Ma ritornando ai nostri rapporti con gli Stati americani, se era disputabile il diritto degli eredi che rimanevano in Italia ad avere un indennizzo pei loro parenti feriti o morti, bene fece il nostro Governo a trattare con quello degli Stati Uniti perchè venisse riconosciuto ai nostri connazionali, non solo la parità di trattamento coi cittadini americani, ma anche quella che nelle sentenze sopra citate fu denominata protezione indiretta, cioè il diritto ad esigere l'indennità estesa alle famiglie dei danneggiati, quando anche siano straniere.

A dir vero, il nuovo testo dell'art. 3 non dice esplicitamente che l'indennizzo sarebbe attribuito agli eredi stranieri, qualora questi fossero residenti all'estero al momento in cui avvenne l'infortunio; ma la formula convenuta della parità di trattamento con gli americani non lascia dubbio che tale beneficio sia acquisito.

Gli eredi residenti all'estero non potrebbero essere esclusi, tranne il caso in cui la legge di uno Stato espressamente escludesse dalla partecipazione all'indennizzo i parenti della persona lesa che avessero la loro residenza in uno degli Stati dell'Unione fuori dello Stato in cui avvenne l'infortunio; ma questa ipotesi apparisce del tutto inverosimile.

Ad ogni modo, nelle condizioni del diritto pubblico americano, per cui rimangono sempre alquanto incerti i limiti di competenza della legislazione dei singoli Stati di fronte alla legislazione federale, la vostra Commissione è d'avviso che il frutto delle negoziazioni condotte dal Regio ambasciatore a Washington, migliora certamente i nostri rapporti internazionali nella materia e che la Convenzione merita di essere approvata.

Addì 17 giugno 1913.

BODIO, *relatore.*

Segue il Disegno di Legge identico a quello presentato dal Ministro.

Tornata del 19 giugno 1913.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. — Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni:

Votanti 108 — Favorevoli 104 — Contrari 4.

Il Senato approva.

5. R. decreto n. 393 col quale viene data esecuzione alla convenzione sanitaria tra l'Italia e l'Argentina. ⁽¹⁾

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione sanitaria tra l'Italia e l'Argentina, firmata in Roma il 17 agosto 1912, le cui ratifiche vennero scambiate in Roma il 9 aprile 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

(1) Il *Bollettino dell'emigrazione* N. 5 del 1913 contiene la " *Convenzione sanitaria italo-argentina* „ del 17 agosto 1912; questo il decreto col quale viene data esecuzione alla convenzione stessa.
